



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2017

Direzione regionale Puglia

Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese attive nei settori ATECO 2007 C33 e F41

Articoli

1. Finalità	2
2. Modalità attuative e normativa	2
3. Progetti finanziabili.....	3
4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti.....	4
5. Cumulo.....	5
6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni	5
7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità	8
8. Ammontare del finanziamento	10
9. Spese ammesse a finanziamento	10
10. Spese non ammesse a finanziamento	11
11. Modalità di presentazione delle domande	12
12. Accesso alla procedura online	12
13. Compilazione della domanda	13
14. Invio della domanda online.....	13
15. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online	13
16. Criteri di precedenza a parità di posizione	14
17. Assistenza.....	15
18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda.....	15
19. Verifica tecnico amministrativa	16
20. Anticipazione parziale del finanziamento	17
21. Termini di realizzazione del progetto.....	18
22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento.....	19
23. Realizzazione del progetto.....	20
24. Obblighi dei soggetti destinatari.....	21
25. Verifiche	22
26. Revoche.....	22
27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti.....	23
28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy.....	25
29. Pubblicità.....	25
30. Punti di contatto	25
31. Riepilogo delle principali scadenze, allegati e modulistica	26

1. Finalità

Il presente Avviso ha l'obiettivo:

- di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per "miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro" si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali;
- di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria¹ dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Modalità attuative e normativa

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi:

- in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni
- in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208².

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni.

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, con riferimento ai seguenti Regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 15.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

¹ La produzione agricola primaria è definita dall'articolo 2 punto (5) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

La definizione di micro e piccole imprese è contenuta nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 702/2014.

² Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 30.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

I finanziamenti di cui all'Asse 5 (Asse 5.1 e Asse 5.2) rispettano le condizioni e le limitazioni di cui al:

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.C.E. L 193/25 del 01.07.2014). Ai sensi dell'articolo 9 del predetto Regolamento (UE) n. 702/2014 la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è stata trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione europea, che ha attribuito alla misura di aiuto per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli realizzata attraverso il presente Avviso, il numero di identificazione SA.45695(2016/XA).

3. Progetti finanziabili

Sono finanziabili le seguenti 6 tipologie di progetto, ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

1. Progetti di investimento (di cui all'allegato 1) - Asse di finanziamento 1
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 2) Asse di finanziamento 1
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'allegato 3) - Asse di finanziamento 2
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 4) – Asse di finanziamento 3
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 5) - Asse di finanziamento 4
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (di cui all'allegato 6) - Asse di finanziamento 5.

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate riguardante una sola unità produttiva³.

Negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che costituiscono parte integrante del presente Avviso, sono indicati rispettivamente per ciascuna delle tipologie di progetto sopraindicate:

- le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale;
- le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;

³ Per «unità produttiva» si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (articolo 2, comma 1, lettera t, d.lgs. n.81/2008 s.m.i.); le imprese assicurate Inail indicano la posizione assicurativa di riferimento. Per il settore della navigazione l'unità produttiva è la nave/imbarcazione.

- i parametri, associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al progetto oggetto della domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.

I progetti finanziabili devono rispettare i seguenti criteri generali oltre a quelli specifici definiti in ciascun Allegato:

- devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l'eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con l'ampliamento della cubatura preesistente;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati;
- non possono comportare l'acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa.

Inoltre:

- i progetti di cui all'Allegato 2 non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- la tipologia di intervento e) di cui all'Allegato 2, adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'articolo 30 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. non asseverato, può essere richiesta solo se l'impresa non dispone già di un sistema di gestione certificato OHSAS 18001.

Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli Allegati 1, 5 o 6, prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2016.

4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Puglia è pari a complessivi 10.053.798,00 Euro, suddivisi nei seguenti 5 Assi:

- **Asse 1** per i progetti di investimento (di cui all'Allegato 1) e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 2) 4.146.153,00 Euro;
- **Asse 2** per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 3) 1.709.328,00 Euro;
- **Asse 3** per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 4) 2.487.692,00 Euro;
- **Asse 4** per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 5) 508.310,00 Euro;
- **Asse 5** per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 6) 1.202.315,00 Euro a sua volta così suddiviso:
 - Asse 5.1: per la generalità delle imprese agricole, così come definite al successivo articolo 6 del presente Avviso 934.950,00 Euro;
 - Asse 5.2: riservato ai giovani agricoltori⁴, organizzati anche in forma societaria, così come previsto dal successivo articolo 6 del presente Avviso 267.365,00 Euro.

⁴ La definizione di giovane agricoltore è quella prevista dall'articolo 2 (34) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

I suddetti importi, attribuiti a questa Regione/Provincia autonoma quale quota parte dello stanziamento nazionale, potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione all'entità delle domande inviate online, di cui al successivo articolo 14, secondo le seguenti regole.

Nel caso in cui, a conclusione delle operazioni dell'invio delle domande online di cui al successivo articolo 14, nell'ambito degli stanziamenti destinati al medesimo Asse, si rilevasse il mancato integrale utilizzo dei fondi assegnati in alcune regioni/province autonome, i fondi residui saranno redistribuiti, sempre nello stesso Asse, ad altre regioni/province autonome nelle quali dovessero risultare domande di finanziamento non soddisfatte.

Nel caso in cui tale operazione non esaurisse le somme residue relative agli Assi 2, 3 e 4, tali ulteriori residui dei predetti Assi 2, 3 e 4 confluiranno negli stanziamenti regionali/provinciali dell'Asse 1. L'Asse 5 è escluso da tale ulteriore redistribuzione. Eventuali residui totali sugli Assi 5.1 o 5.2, risultanti dopo la redistribuzione tra i budget regionali nell'ambito dello stesso sub-Asse, potranno essere redistribuiti solo nell'ambito dell'Asse 5.

Le suddette redistribuzioni verranno effettuate applicando gli stessi coefficienti di ripartizione impiegati per l'assegnazione iniziale.

5. Cumulo

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 e (UE) n.717/2014, non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui all'Asse 5 (Asse 5.1 e Asse 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
- in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pari al:
 - 40% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse 5.1;
 - 50% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse 5.2.

Non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.

6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni

Asse 1:

Per i progetti di investimento (di cui all'Allegato 1) e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 2) i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di investimento (di cui all'Allegato 1) e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 2):

- le micro e piccole imprese⁵, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: C16, C23.2, C23.3, C23.4 alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5;
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 6.

Asse 2:

- Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 3), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono:
- le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7;
- i seguenti enti del terzo settore, ai sensi del d.lgs. n.117/2017, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del d.lgs. n.117/2017:
 - organizzazioni di volontariato (ODV);
 - associazioni di promozioni sociali (APS);
 - enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
 - cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
 - imprese sociali di cui al d.lgs. n.112/2017.

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, e precisamente i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per gli enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Per le imprese sociali, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n.117/2017, l'iscrizione al Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per le cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali, il requisito è soddisfatto con l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative presso il Registro delle Imprese.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve essere mantenuto anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. La cancellazione dai citati registri (incluso il Registro unico che sarà istituito ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n.117/2017) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 3):

⁵ Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005.

- le micro e piccole imprese anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: C16, C23.2, C23.3, C23.4 alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5;
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 6.

Asse 3:

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 4), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 4):

- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 6.

Asse 4:

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 5), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono **esclusivamente** le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: C16, C23.2, C23.3, C23.4.

Asse 5:

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 6), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono **esclusivamente** le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale,
- Società agricola,
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori⁶ come di seguito indicato:

- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ed un'età non superiore ai quarant'anni⁷ alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande;
- in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;

⁶ La definizione di giovane agricoltore è quella prevista dall'articolo 2 (34) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

⁷ Il limite di età indicato quale requisito per accedere all'asse giovane agricoltore deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno nel quale è compiuto il 40° anno di età

- in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande devono costituire oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 6 del presente Avviso devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate), laddove si avvalgano di personale in possesso dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti ai fini assicurativi dagli artt. 1, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e siano titolari di posizione assicurativa Inail;
- essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali così come indicato nel precedente articolo 6;
- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4:
 - non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi ISI 2014, 2015, 2016;
 - non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014;
- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'Asse 5, non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al finanziamento per l'Avviso ISI Agricoltura 2016;
- per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli:
 - non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;

- per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli i cui finanziamenti sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 702/2014:
 - non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 702/2014 (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);
 - di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto ammissibile così come definita all'articolo 5 del presente Avviso (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso);
 - non essere un'impresa in difficoltà così come definita all'articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all'articolo 6, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 167, Codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

È richiesta altresì, nei confronti del titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria o per gli enti del terzo settore definiti all'articolo 6 del presente Avviso, del legale rappresentante, l'insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei di cui all'articolo 2 del presente Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l'importo richiesto.

Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4:

- nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 19 abbia un esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di ammissione, o parziale ammissione, procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica verrà operata sia attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sia richiedendo, all'impresa, tramite posta elettronica certificata (PEC),

di produrre entro il termine⁸ di 20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la dichiarazione sul de minimis, redatta utilizzando il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (Modulo D-1407 per de minimis Regolamento (UE) n. 1407/2013, Modulo D-1408 per de minimis Regolamento (UE) n. 1408/2013, Modulo D-717 per de minimis Regolamento (UE) n.717/2014).

Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il finanziamento concesso, sommato a quelli già concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.

8. Ammontare del finanziamento

Assi 1, 2, 3:

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Asse 4

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

Asse 5 (5.1 e 5.2)

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del:

- 40% per i soggetti destinatari dell'Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro.

9. Spese ammesse a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previste negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Avviso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

⁸ Tutti i termini di cui al presente Avviso vanno intesi come giorni naturali e consecutivi.

Le spese devono essere sostenute dall'impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento⁹ e devono essere documentate.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018¹⁰.

Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione, di cui ai successivi articoli.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati dal precedente articolo 8 e dal presente articolo, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l'eventuale saldo.

10. Spese non ammesse a finanziamento

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010;
- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all'esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
- mobili e arredi;
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n.231/2001;

⁹ A eccezione della tipologia di intervento: "Riduzione del rischio di caduta dall'alto" (v. Allegato 1, tipologia di intervento f)).

¹⁰ Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente, in data anteriore al 1° giugno 2018, obblighi contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del piano di lavoro può essere antecedente al 1° giugno 2018.

- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d'acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

Per i progetti di cui agli Allegati 1, 3 o 5, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto, il 65% del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto).

Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

11. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dai successivi articoli 12, 13 e 14;
2. invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dal successivo articolo 14;
3. conferma della domanda on line tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

12. Accesso alla procedura online

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che il soggetto destinatario sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online.

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

13. Compilazione della domanda

A partire dalla data del 19 aprile 2018 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 31 maggio 2018 sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” – i soggetti destinatari registrati avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

Dopo le ore 18:00 del 31 maggio 2018 le domande salvate non saranno più modificabili.

Dal 7 giugno 2018 i soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;

potranno accedere all'interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che li identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

14. Invio della domanda online

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all'articolo 13 del presente Avviso.

Il codice identificativo, dopo l'invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 7 giugno 2018.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

15. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online

Entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio delle domande on line sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente Avviso, che dovranno essere convalidate tramite l'invio modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

L'orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità di cui all'articolo 14 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili. Tali elenchi, seppure provvisori, costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento.

Ai soggetti destinatari, la cui domanda negli elenchi provvisori è collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro la scadenza dei 30 giorni, prevista dal successivo articolo 18, verrà inviata, entro i 5 giorni successivi alla suddetta scadenza, formale comunicazione della decadenza della propria domanda on line.

Le risorse economiche che si rendono disponibili a seguito della suddetta decadenza saranno destinate, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico e fino alla capienza della dotazione finanziaria resasi disponibile, ai soggetti destinatari non ammessi per carenza di fondi. Tale assegnazione verrà effettuata una sola volta, anche se il soggetto subentrante non dovesse inviare, a sua volta, il modulo di domanda e la relativa documentazione.

I soggetti subentranti riceveranno, tramite PEC, invito formale a provvedere all'invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27. Ai soggetti destinatari che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro il medesimo termine di 30 giorni verrà inviata formale comunicazione di decadenza della propria domanda on line.

Entro 40 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi definitivi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle:

- collocate in posizione utile ai fini del finanziamento;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- subentrate, in posizione utile ai fini del finanziamento, che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
- risultate definitivamente non ammissibili per carenza di fondi.

16. Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell'ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per l'ammissibilità al finanziamento l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:

- finanziamento richiesto minore;
- importo del progetto maggiore;
- data iscrizione alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;

- possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 –MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di Euro.

Pertanto beneficeranno del finanziamento i soggetti destinatari che, in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

17. Assistenza

Per le domande collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di cui all'articolo 15 del presente Avviso i soggetti destinatari potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di invio della "documentazione a conferma e completamento della domanda" di cui al successivo articolo.

18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda

Per le domande collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici provvisori di cui all'articolo 15 del presente Avviso, comprese quelle eventualmente subentrate a seguito della decadenza di domande on line non confermate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento, i soggetti destinatari dovranno far pervenire all'Inail, con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso, entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della formale comunicazione di cui all'articolo 15 del presente Avviso:

- la domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 27);
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6. La documentazione dovrà essere redatta, ove previsto, utilizzando i facsimile della modulistica predisposta dall'Inail per il presente Avviso. I facsimile di tale modulistica saranno resi disponibili nella procedura informatica per la compilazione delle domande, nonché pubblicati sul sito www.inail.it prima dell'apertura della suddetta procedura.

Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni di cui sopra sarà valida la data di trasmissione della domanda e dei relativi Allegati, effettuata con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso.

La mancata trasmissione della "documentazione a conferma e completamento della domanda" entro il termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.

La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:

- la domanda (MODULO A), rilasciata dalla procedura informatica sulla base della compilazione online ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici provvisori o a seguito di subentro (cfr. articolo 15 del presente Avviso), deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa/ente. Con la sottoscrizione di tale modulo il soggetto destinatario dichiarerà la veridicità di quanto inserito in procedura nonché il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;
- la copia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa/ente deve essere in corso di validità;

- la perizia giurata (MODULI B1, B3, B4, B5, B6) deve essere redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato; anche se soggetto idoneo con competenze specifiche e iscritto a collegio o ordine professionale non può sottoscrivere la perizia il titolare/legale rappresentante dell'impresa/ente, l'amministratore della società, nonché il socio, in caso di società di persone (es. S.s, S.n.c., S.a.s.);
- la dichiarazione sostitutiva di cui al MODULO B2 deve essere rilasciata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa;
- sul MODULO C1 (per le imprese) dovranno essere riportati i dati riguardanti l'impresa, la sua iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, nonché le informazioni utili alla definizione della dimensione aziendale;
- sul MODULO C2 (per gli enti del terzo settore) dovranno essere riportati i dati riguardanti l'ente, la sua iscrizione nel registro di riferimento, nonché le informazioni utili a definirne la dimensione;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni, redatta utilizzando il facsimile di cui al MODULO E, dovrà essere presentata solo qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici;
- la dichiarazione di cui al MODULO F, nella quale va indicata la buona prassi che si intende adottare, dovrà essere presentata solo qualora nell'ambito del progetto sia prevista l'adozione di una delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. indicate nella scheda descrittiva della specifica tipologia di intervento selezionata (Allegati 1, 2, 3 e 5);
- nel documento di valutazione dei rischi (DVR), firmato dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. che non dispongono di DVR devono inviare copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, di cui al d.m. 30 novembre 2012, con data certa o attestata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti non tenuti alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate possono inviare una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa (rappresentante legale se ente del terzo settore) nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali;
- nel caso il progetto preveda la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine di proprietà dell'impresa, i documenti attestanti la data di immissione su mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell'impresa devono avere valore oggettivo e non possono consistere in autocertificazioni.

19. Verifica tecnico amministrativa

Nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui al precedente articolo 18, l'Inail procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi; qualora l'Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la non conformità di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso, invita il destinatario del finanziamento ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua conformità ai requisiti dell'Avviso pubblico.

Qualora il destinatario del finanziamento non provveda a ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, la domanda non verrà ammessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito della verifica al richiedente il finanziamento.

Le imprese/enti, la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non ammissione, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.¹¹

Per l'acquisizione di pareri agli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

20. Anticipazione parziale del finanziamento

L'anticipazione del finanziamento non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto.

Per le domande di finanziamento che non prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all'articolo 19. In questo caso, all'impresa/ente, con la comunicazione di ammissione al finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell'Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

¹¹ Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici con esclusione delle risorse relative all'Asse 5 (5.1. e 5.2).

disciplinano la rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo, ex articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>¹² o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.

L'efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

L'impresa/ente deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato 7 del presente Avviso) la fideiussione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato 8 del presente Avviso.

21. Termini di realizzazione del progetto

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 9 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 1° giugno 2018.

Ai fini del riscontro del termine di 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa/ente per un periodo non superiore a sei mesi.

Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo

¹² Si segnala che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5 (5.1 e 5.2 - progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli), conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso. Ne consegue, pertanto, che il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Ai fini del riscontro del termine dei 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni determina la revoca del provvedimento di ammissione.

22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

Ai fini dell'erogazione del finanziamento il soggetto destinatario deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente (Allegato 7) la documentazione specificata negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, relativa al progetto per cui richiede il finanziamento entro il termine di cui al precedente articolo 21 e con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso.

La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:

- le copie conformi delle fatture, firmate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa/ente richiedente devono:
 - attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell'intervento;
 - riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato;
 - riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento relativo all'esito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso;
- lo stralcio dell'estratto conto deve riportare gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori;
- i progetti, i certificati di regolare esecuzione o collaudo e gli altri atti professionali devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- nel caso di progetti che comprendono una delle buone prassi selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione;
- nel caso in cui una certificazione di un ente pubblico non sia stata rilasciata entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al finanziamento, il soggetto destinatario dovrà dimostrare di aver inoltrato la relativa richiesta in data certa e comunque in tempo utile a che l'ente potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio¹³ del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, fatture, ricevute, ...) sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica al soggetto richiedente.

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa/ente ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.

È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione in conformità con i requisiti dell'Avviso pubblico.

Qualora l'impresa/ente non provveda ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento.

In caso di esito negativo le imprese/enti il cui finanziamento sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del finanziamento, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento¹⁴.

23. Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento.

Per i progetti di investimento (Allegato 1) e per quelli di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Allegato 3) qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la coerenza alla tipologia di intervento ammessa a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso.

¹³ Per data dell'invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

¹⁴ Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici con esclusione delle risorse relative all'Asse 5.

Per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (allegato 2) non è ammessa l'incompleta o parziale realizzazione del progetto ad eccezione della tipologia di intervento a) nel caso in cui l'impresa non produca la certificazione del sistema di gestione BS OHSAS 18001:07 pur avendolo adottato; in tal caso il progetto sarà ricondotto alla tipologia di intervento c) purché il punteggio del progetto realizzato sia uguale o superiore alla soglia minima di 120 punti.

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 4), in caso di selezione di una sola tipologia di intervento non è ammessa la realizzazione parziale del progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso. Nel caso il progetto preveda la selezione di più tipologie di intervento, è ammessa anche la realizzazione di alcune delle tipologie di intervento selezionate, con conseguente erogazione parziale del finanziamento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- le tipologie di intervento effettivamente realizzate lo siano nella loro interezza;
- la bonifica mantenga la coerenza con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione;
- il punteggio attribuibile al progetto realizzato rispetti il raggiungimento del punteggio minimo pari a 120.

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Allegato 5), nel caso il progetto preveda la selezione di più tipologie di intervento (fino a 2) è ammessa anche la realizzazione incompleta o parziale di una o di entrambe le tipologie di intervento, con conseguente erogazione parziale del finanziamento, purché sia assicurata la coerenza alla/e tipologia/e di intervento ammessa/e a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso e il punteggio del progetto realizzato sia uguale o superiore alla soglia minima di 120 punti.

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Allegato 6), nel caso il progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso preveda l'acquisto di 2 beni, è ammessa la realizzazione parziale del progetto in termini di acquisto di uno solo dei due beni, con conseguente erogazione parziale del finanziamento.

La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all'impresa anche con escussione della polizza fideiussoria.

L'importo del finanziamento indicato nel provvedimento di ammissione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel presente articolo in relazione alle parziali realizzazioni, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura della percentuale prevista per lo specifico Asse di finanziamento.

24. Obblighi dei soggetti destinatari

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti destinatari sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;
- b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;

- c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- d) per progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 2) mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- e) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente, indicato in sede di domanda online e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato 7 del presente Avviso) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale¹⁵.

In caso di trasferimento dell'attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento;
- dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di finanziamento.

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

25. Verifiche

L'Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dal soggetto destinatario e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti destinatari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile.

26. Revoche

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

¹⁵ La causale del bonifico deve contenere gli estremi della/e fattura/e e la dicitura "Avviso Inail ISI 2017"

La revoca del finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.¹⁶

27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per i destinatari dei finanziamenti saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente con quella risultante dalla visura della Camera di Commercio che il destinatario del finanziamento avrà comunque indicato in fase di domanda online, ovvero, per i casi in cui per la qualifica del destinatario del finanziamento non vi sia alcun obbligo di comunicazione della PEC alla Camera di Commercio, l'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiale del destinatario del finanziamento, dallo stesso comunicata in fase di compilazione della domanda.

Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei finanziamenti di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. In tal caso, l'Inail invierà le suddette comunicazioni ad entrambi gli indirizzi.

Il destinatario dei finanziamenti pertanto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del finanziamento.

Il destinatario dei finanziamenti si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, degli indirizzi PEC indicati in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l'Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dai destinatari dei finanziamenti e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata.

La documentazione di cui all'articolo 18 del presente Avviso "documentazione a conferma e completamento della domanda" dovrà pervenire all'Inail con modalità telematica attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line. Il sistema rilascerà ricevuta dell'avvenuta ricezione.

L'istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Le istruzioni per l'upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi 3 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza per l'invio della "documentazione a conferma e completamento della domanda" di cui all'articolo 18 del presente Avviso, l'Inail informerà l'utenza, mediante comunicazione sul sito www.inail.it, circa le eventuali modalità di invio della documentazione, sostitutive della procedura suddetta.

¹⁶ Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici con esclusione delle risorse relative all'Asse 5 (5.1. e 5.2).

La documentazione di cui agli articoli 19 e 22 del presente Avviso potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di competenza (v. Allegato 7) secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero attribuito alla domanda oltre alla dicitura:

- per la dichiarazione "de minimis" di cui all'articolo 7:
ISI 2017 – de minimis - domanda di ammissione.
- per la documentazione di cui all'articolo 19:
ISI 2017 – integrazioni - domanda di ammissione,
ISI 2017 – osservazioni - domanda di ammissione,
- per la documentazione di cui all'articolo 22:
ISI 2017 – rendicontazione.
- per la documentazione di cui all'articolo 22 relativa alle integrazioni e osservazioni:
ISI 2017 – integrazioni – rendicontazione,
ISI 2017 – osservazioni – rendicontazione.

A ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb i destinatari dei finanziamenti potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t", dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l'invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l'invio).

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

- il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l'autore, in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto,
- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore,
- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell'autore stesso.

L'Inail si riserva altresì la possibilità di richiedere ai destinatari dei finanziamenti l'invio dei documenti cartacei originali inviati tramite procedura di upload/caricamento o PEC.

Il documento di fideiussione di cui all'articolo 20 del presente Avviso dovrà essere inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:

"Inail – Sede di – Processo prevenzione" e recante sul fronte:

- la denominazione e l'indirizzo dell'impresa/ente,
- il numero attribuito alla domanda,

- la dicitura: "Inail Avviso pubblico 2017 - fideiussione".

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla Sede Inail territorialmente competente (cfr. Allegato 7 del presente Avviso) che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.

28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Inail – Direzione regionale Puglia.

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività istituzionali.

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto dei successivi adeguamenti ed integrazioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati forniti è: Inail – Roma, Piazzale G. Pastore n. 6.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dal presente Avviso. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al finanziamento.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuali e informatiche e saranno utilizzati per le finalità relative al procedimento di erogazione per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 33/2013, e conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Tali dati potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e della Comunità europea.

29. Pubblicità

Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it.

Un estratto dell'Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 296 del 20 dicembre 2017 e sui principali quotidiani nazionali.

30. Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail, attivo dal 1° gennaio 2018.

Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

I numeri 803.164 (da fisso) e 06.164164 (da mobile), in comune con Inps, sono attivi per Inail fino al 31 dicembre 2017.

Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 21 maggio 2018.

31. Riepilogo delle principali scadenze, allegati e modulistica

Date:	
19 aprile 2018	apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
31 maggio 2018	chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
7 giugno 2018	acquisizione codice identificativo per l'inoltro online
	comunicazione relativa alle date dell'inoltro online

Allegati:	
numero	descrizione
1	Progetti di investimento: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
2	Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
3	Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
4	Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
5	Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
6	Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
7	Sedi Inail indirizzi e PEC
8	Schema di riferimento per la fideiussione

Modulistica scaricabile dalla procedura informatica:	
Modulo disponibile per i soggetti ammissibili	
Modulo A modulo di domanda	rilasciato dalla procedura informatica sulla base della compilazione online ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici provvisori o a seguito di subentro (vedi articolo 15 del presente Avviso).
Moduli disponibili all'apertura della procedura informatica:	
Modulo B1 diversificato per tipologia di intervento	Perizia Giurata prevista per i progetti di investimento, vedi Allegato 1
Modulo B2 diversificato per tipologia di intervento	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, vedi Allegato 2
Modulo B3 diversificato per tipologia di intervento	Perizia Giurata prevista per i progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), vedi Allegato 3
Modulo B4	Perizia Giurata prevista per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, vedi Allegato 4
Modulo B5 diversificato per tipologia di intervento	Perizia Giurata prevista per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, vedi Allegato 5
Modulo B6	Perizia giurata prevista per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, vedi Allegato 6
Modulo C	C1 per le imprese: Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dati/informazioni, dimensione di impresa (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6)

	C2 per gli enti del terzo settore: Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione ai registri o albi nazionali, regionali e provinciali. Dati/informazioni, dimensione (vedi Allegato 3)
Modulo D	D-1407; D-1408; D-717: dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà de minimis (vedi Allegati 1, 2, 3, 4 e 5)
	D-cumulo, D-aiuti: dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al cumulo di aiuti per la singola iniziativa nel settore della produzione agricola, ad aiuti di stato illegittimi e incompatibili (vedi Allegato 6)
Modulo E	dichiarazione organizzazione parti sociali (Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
Modulo F	dichiarazione relativa all'adozione di una delle buone prassi previste dall'Avviso (vedi Allegati 1, 2, 3 e 5)

§§
